

Convenzione tra Regione Lombardia e il Comune di Pavia per il comodato d'uso gratuito di durata ventennale di n. 7 tavolette monocrome di scuola lombarda della seconda metà del XV secolo raffiguranti le "Storie della Vergine" conservate presso i Musei Civici di Pavia

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 1 comma 3 in materia di conservazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale e l'art. 112 in materia di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica;

PREMESSO che:

- i Beni del Patrimonio Culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività;
- la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso;
- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. del 29.04.1995 n. 35, ha approvato e finanziato - con D.G.R. n. VI/49920 del 19.05.2000 - l'acquisto di n. 7 tavolette monocrome di scuola lombarda della seconda metà del XV secolo raffiguranti le "Storie della Vergine" (d'ora in poi denominate 7 tavolette monocrome), per destinarle in deposito ai Musei Civici di Pavia;
- che le 7 tavolette monocrome sono attualmente conservate presso i Musei Civici di Pavia poiché tali opere sembrano potersi considerare parte integrante dell'insieme a cui appartiene la tavoletta Malaspina inv. P 170 - 170 bis, separata da un restauro di Ottemi Della Rotta negli anni Cinquanta, raffigurante da un lato una *Adorazione dei Magi* policroma e dall'altro lato lo *Sposalizio della Vergine* monocromo;

CONSIDERATO che:

- Regione Lombardia, ai sensi della l.r. n. 25 del 7 ottobre 2016, art. 21, promuove la fruizione pubblica del proprio patrimonio culturale, perseguendo, anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura, una politica di valorizzazione di beni e collezioni anche attraverso l'acquisizione di oggetti o collezioni d'arte;
- le 7 tavolette monocrome sono conservate presso i Musei Civici di Pavia in condizioni di sicurezza e inserite in un programma organico di conservazione e valorizzazione, secondo quanto contemplato dalle clausole della convenzione di comodato stipulata, trovandovi il contesto ottimale per il loro utilizzo e fruizione pubblica;
- Regione Lombardia ritiene di conseguenza opportuno mantenere le opere suddette presso i Musei Civici di Pavia e per questo motivo intende stipulare una nuova convenzione di comodato d'uso gratuito di durata ventennale;

CONSIDERATO altresì che il Comune di Pavia con deliberazione n. _____ del _____ ha espresso parere favorevole all'accettazione del comodato d'uso gratuito delle 7 tavolette monocrome, di proprietà di Regione Lombardia, alle condizioni e nel rispetto delle clausole di seguito declinate;

DATO ATTO che il testo della presente convenzione è stato approvato con D.G.R. n. _____ del _____;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

Regione Lombardia (C.F. 800500501549), nella persona del Direttore Generale *pro tempore* della Direzione Generale Autonomia e Cultura, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1

e

Comune di Pavia (C.F. 00296180185), con sede in Piazza Municipio, n. 2, nella persona del Dirigente *pro tempore* del Settore Scuola, Politiche giovanili e Cultura, domiciliata per la carica in Pavia, in Piazza Municipio, n. 2

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Regione Lombardia, in qualità di proprietaria, affida in comodato d'uso gratuito al Comune di Pavia le 7 tavolette monocrome perché vengano conservate a scopo di valorizzazione presso i Musei Civici di Pavia.

ART. 2

Il Comune di Pavia accetta in comodato d'uso gratuito presso la sede museale dei Musei Civici le 7 tavolette monocrome di proprietà di Regione Lombardia, attualmente già collocate presso tale struttura, e assume su di sé l'obbligo di custodirle e gestirle, in osservanza e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente convenzione, nonché di restituirle in natura alla scadenza del termine convenuto e di sostenere ogni eventuale spesa inerente alla loro custodia.

ART. 3

Il Comune di Pavia si impegna ad assicurare che la fruizione delle opere oggetto della presente convenzione avverrà nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 101 e 112 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e che le attività per la loro valorizzazione e comunicazione evidenzieranno con chiarezza e in modo adeguato immagine e ruolo di Regione Lombardia, con la quale dovranno essere concordati i testi delle informazioni per la stampa e le bozze dei materiali, i tempi e le modalità di comunicazione pubblica.

ART. 4

Il Comune di Pavia si impegna a garantire la corretta conservazione delle opere, sulla base di quanto previsto dagli artt. 30 e 44 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, assumendo gli obblighi e le responsabilità che sono fissati dal Codice civile sul comodato d'uso gratuito.

ART. 5

Il Comune di Pavia si impegna a rispettare le norme tecniche e le linee guida previste dal D.M. n. 113 del 21.02.2018 adozione dei Livelli minimi Uniformi di Qualità (LUQ) per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale e della D.G.R. n. XI/1018 del 17.12.2018 "Criteri e modalità di riconoscimento regionale di musei e raccolte museali in Lombardia e di adesione dei musei lombardi al sistema museale nazionale".

ART. 6

Il Comune di Pavia si impegna ad esporre le suddette opere nelle sale espositive dei Musei Civici di Pavia, concordando con la Regione Lombardia i criteri di esposizione, garantendone la pubblica fruizione in armonia con il Regolamento di funzionamento dell'Istituto museale e secondo modalità rispettose della clausola di cui al precedente art. 3 della presente convenzione e quali descritte ai successivi articoli; si impegna altresì a incentivare la fruizione e la valorizzazione delle opere in comodato, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 102 e 112 del D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, nonché in attuazione delle politiche culturali di Regione Lombardia, anche aderendo a sistemi museali locali, reti regionali di musei e a progetti da essa promossi e sostenuti, con particolare riferimento all'Abbonamento Musei Lombardia.

ART. 7

Il Comune di Pavia garantisce che le opere di cui trattasi saranno protette da furti e danni secondo le misure in atto per il proprio patrimonio museale e assicurate alle stesse condizioni, stessi casi e stesse forme in uso per le opere di sua proprietà.

ART. 8

Il Comune di Pavia si impegna alla trasmissione di copia delle relative polizze assicurative alla Regione Lombardia.

ART. 9

Il Comune di Pavia si impegna a che i testi delle didascalie che corredano le opere in esposizione, nonché ogni materiale illustrativo e informativo ad esse inerenti, riportino l'indicazione che trattasi di opere concesse in comodato d'uso gratuito dall'ente proprietario Regione Lombardia. Il testo sarà corredato dal marchio completo della Regione, composto dal simbolo (Quadrato con Rosa camuna) e dal logotipo (la scritta "Regione Lombardia").

La riproduzione del marchio di Regione Lombardia deve attenersi alle indicazioni del Brand book di Regione Lombardia", approvato con D.G.R. n. X/7710 del 15 gennaio 2018.

Tutti i testi in questione verranno poi sottoposti alla valutazione e autorizzazione della Struttura competente della Direzione Generale Autonomia e Cultura di Regione

Lombardia, perché venga assicurato sempre che si evidenzi con chiarezza e in modo adeguato il ruolo svolto da Regione Lombardia.

ART. 10

Il Comune di Pavia si impegna a predisporre e/o ad aggiornare periodicamente le schede di catalogazione SIRBeC, comprese le immagini collegate, delle opere concesse in comodato d'uso gratuito.

ART.11

Regione Lombardia dovrà essere informata annualmente di eventuali richieste per studi a carattere scientifico, tesi e pubblicazioni.

Gli autori di tali attività dovranno sempre citare Regione Lombardia come proprietaria delle opere. Copia di eventuali pubblicazioni o studi dovrà essere fornita a Regione Lombardia. Le parti possono fornire riproduzioni a editori e studiosi per scopi istituzionali e non lucrativi. L'eventuale utilizzo di riproduzioni a scopo commerciale è subordinato al rilascio della concessione di Regione Lombardia, come pure all'eventuale versamento del canone di concessione.

ART. 12

Interventi di conservazione, restauro e valorizzazione che si dovessero rendere necessari od opportuni, fatta salva la competenza dell'organo di tutela, saranno concordati tra il Comune di Pavia e Regione Lombardia.

ART. 13

1. Per il prestito delle opere per mostre e manifestazioni temporanee, nel rispetto delle normative vigenti, il Comune di Pavia dovrà sempre acquisire il parere favorevole di Regione Lombardia.
2. Regione Lombardia potrà disporre delle opere a fini espositivi per eventi di significativa rilevanza culturale e comunque sempre per usi e fini istituzionali. La richiesta di messa a disposizione dovrà essere inoltrata da Regione Lombardia al Comune di Pavia con almeno quattro mesi di preavviso a mezzo pec.

ART. 14

1. Il comodato d'uso gratuito oggetto della presente convenzione prosegue senza soluzione di continuità rispetto alla convenzione di cui alla D.G.R. n. VI/49920 del 2000.
2. La presente convenzione ha una durata di venti anni con scadenza al 31.12.2042. Eventuali modifiche o integrazioni saranno concordate tra le parti in forma scritta. L'eventuale recesso dalla presente convenzione di una delle parti deve essere esercitato mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, da inviare via pec, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi;

3. In caso di risoluzione di questa convenzione per volontà di Regione Lombardia le spese di prelievo e di trasporto alla sede indicata da Regione Lombardia saranno a carico di quest'ultima;
4. Il comodato d'uso avviene a titolo completamente gratuito per Regione Lombardia.

ART. 15

Regione Lombardia, per gli adempimenti relativi alla presente convenzione, si avvale della Struttura competente per materia della Direzione Generale Autonomia e Cultura.

In particolare, detta Struttura vigilerà e verificherà il regolare adempimento di quanto previsto dalla convenzione anche attraverso sopralluoghi periodici e, in caso di inadempimenti immotivati, procederà all'eventuale ritiro delle opere, secondo quanto disposto dall'art. 13.

ART. 16

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente convenzione. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente accordo, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

ART. 17

Il presente atto è soggetto ad Imposta di bollo, se dovuta, e a registrazione solo in caso d'uso, i cui costi saranno a carico della parte richiedente la registrazione.

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano - Pavia,

Per Regione Lombardia

Il Direttore Generale

Ennio Castiglioni

Per il Comune di Pavia

La Dirigente del Settore Scuola, Politiche giovanili e Cultura

Ivana Dello Iacono